



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

ORIGINALE

Determinazione

n. 35 del 02/02/2016

Unità organizzativa: AREA ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Oggetto: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE VIA PER LA VARIANTE AL PROGETTO DI RIPRISTINO DELLA CAVA DI BRECCIA DENOMINATA “VAL DI MERSE” SITA NEL COMUNE DI MONTERIGGIONI. (ART.48 L.R. 10/2010) - PROPONENTE: FRANCO BUZZICHELLI, IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA ITALCAVE SRL CON SEDE AMMINISTRATIVA IN POMARANACE.

Premesso che:

- In data 25 giugno 2015 si è svolta la Conferenza dei Servizi a seguito della presentazione dell'istanza di autorizzazione in variante al progetto di ripristino della cava di breccia “Val Di Merse” nel corso della quale è stato espresso parere di sospensione del procedimento richiedendo l'attivazione di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA come da Verbale n. 1/2015;
- In data 05.08.2015 il proponente presentava istanza di attivazione della Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale VIA per la variante al progetto di ripristino della cava di breccia denominata “Val di Merse”.

Dato atto che

- il procedimento amministrativo è stato avviato con decorrenza 12 agosto 2015, data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso al pubblico della suddetta istanza e all'Albo Pretorio del Comune di Monteriggioni in data 6 agosto 2015 ;
- in merito non sono pervenute osservazioni o opposizioni nei giorni successivi alla pubblicazione;

Considerato che

l'istruttoria di verifica è stata espletata in sede di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 9 Novembre 2015 e finalizzata ad esaminare l'eventuale assoggettabilità a V.I.A ed acquisire i pareri o altri assensi comunque denominati delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, di seguito in sintesi riportati:
ARPAT Dipartimento Provinciale di Siena: parere di valutazione positiva sulla documentazione esaminata condizionata a prescrizioni;

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA: ai fini dell'esclusione dell'intervento dalla procedura di VIA vengono segnalati vari aspetti da recepire nei successivi livelli autorizzatori;

COMUNE DI MONTERIGGIONI SETTORE LL. PP. UFFICIO AMBIENTE: parere di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, concordando con le condizioni/prescrizioni contenute nei pareri sopra richiamati;

COMUNE DI MONTERIGGIONI SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA: parere di non assoggettabilità a VIA, nel rispetto delle condizioni/prescrizioni contenute nei pareri richiamati;

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA TOSCANA: l'intervento non assoggettabile alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale"

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO: l'intervento ricadente in area classificata nel PAI come a "pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana moderata - P.F.1" non è soggetto a prescrizioni da parte della stessa Autorità e che non rilascia parere in aree classificate come P.F.1"

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA TOSCANA: delega il Soprintendente Belle arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo avente la competenza prevalente, ad esprimere in tale sede il parere di competenza"

SOPRINTENDENZA PER LE BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIE DI SIENA GROSSETO E AREZZO: possa essere esclusa dalla procedura di VIA a condizione che venga precisato ed inviato alla Soprintendenza stessa, un cronogramma dettagliato dei tempi di realizzazione delle opere di recupero previste.

Visto

il verbale della seduta n.2/2015 della Conferenza dei Servizi del 9/11/2015 con il quale viene espresso parere di non assoggettabilità a VIA nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei seguenti pareri espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento:

ARPAT Dipartimento Provinciale di Siena

1. Al fine di applicare criteri cautelativi e univoci di valutazione d'idoneità all'uso, la procedura per il controllo dei materiali da utilizzare per la risistemazione, definita alle pagg. 118-119 dello "Studio preliminare ambientale", adotti le seguenti condizioni:

1.1 i risultati delle analisi di caratterizzazione chimico-fisica, da condurre sia sui materiali ottenuti da operazioni di recupero rifiuti che sui materiali da scavo conferiti in regime di sottoprodotti, dovranno essere confrontati con le CSC stabilite in col. A di tab. 1 all. 5 agli allegati della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi

1.2 La conformità ai limiti di accettabilità per il test di cessione (CSC per acque sotterranee di tab. 2 di all. V agli allegati alla parte IV del D.Lgs 152/06 e smi + all. 3 al DM 05/02/1998 e smi per i parametri non inseriti nella citata tabella) ed alle caratteristiche tecnico-prestazionali definite nell'all. C4 "recuperi ambientali riempimenti e colmate" della Circolare 5205/05 e nella norma UNI 12342 in materia di aggregati legati e non legati, venga verificata e ottemperata anche sui materiali designati nel progetto in categoria a)

"Materiali terrigeni recuperati (End of Waste)".

2. Il proponente si doti di un adeguato sistema di gestione interno, anche in relazione a quanto richiesto dal Reg. 305/11 e dalla norma UNI 13242, atto ad assicurare la piena conformità dei materiali utilizzati per la risistemazione morfologica ai requisiti d'idoneità stabiliti dalla procedura di controllo di cui al punto 1 e, in generale, delle modalità di realizzazione dell'intervento rispetto alle previsioni di progetto.

3. Le procedure di utilizzo precisino che i materiali da scavo, conferiti in regime di sottoprodotti, saranno utilizzati tal quali ed esplicitino i modi con cui verrà garantita la loro rintracciabilità e gestione con flusso separato rispetto ai materiali ottenuti da operazioni di recupero sui rifiuti inerti.

4. Il protocollo analitico del monitoraggio semestrale da effettuare sulle acque del pozzo esistente nell'area di cava e del pozzo che si prevede di costruire in loc. "Pod. Castagnoli" sia integrato con i seguenti parametri: pH, conducibilità elettrica, Solfati, Cloruri, Pb, Hg, Cu, Ni, As, Sb, Cr, Co, Cd.

5. Il piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) sia modificato/integrato come segue:

5.1 siano dettagliate le caratteristiche delle due nuove vasche di decantazione che si prevede di costruire nell'area di cava, che dovranno essere adeguatamente impermeabilizzate e realizzate in maniera da rimuovere agevolmente i fanghi depositati per destinarli a smaltimento/recupero.

5.2 Sia prevista l'installazione di un sistema di separazione delle acque di prima pioggia a servizio delle aree a maggiore rischio di contaminazione delle acque dilavanti (area conferimento e lavorazione rifiuti inerti, deposito rifiuto prodotti, area rifornimento carburanti), garantendo il loro trattamento, oltre che per sedimentazione, anche per la disoleazione.

6. al fine di limitare dilavamento, erosione e spolverio, sia previsto l'inerbimento dei cumuli di stoccaggio temporaneo dei materiali in attesa dell'impiego per la risistemazione morfologica della cava, con particolare riguardo alla prima fase dei lavori in cui si avrà concomitanza dello stoccaggio con il completamento della coltivazione.
7. i sistemi di mitigazione delle emissioni diffuse di polveri già installati nell'area di cava e presso l'impianto di recupero rifiuti siano integrati con sistemi mobili (autocisterna) o altri sistemi equivalenti, che consentano di intervenire più efficacemente anche sulle aree progressivamente oggetto di stoccaggio dei materiali e di interventi per la risistemazione morfologica.
8. siano effettuate misure di rumore ambientale e residuo presso tutti i recettori in condizioni di pieno funzionamento dell'attività, al fine di verificare l'effettivo rispetto del criterio differenziale, come prescritto anche dal tecnico di parte nella "Valutazione previsionale d'impatto acustico".

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

1. La variante al progetto di recupero della cava, dovrà tenere conto delle norme del PAERP della Provincia di Siena approvato con DCP 123/2011;
2. I gradoni che si verranno comunque a creare nella morfologia finale a seguito dell'andamento dello scavo dovranno essere realizzati con roccia in posto, così come previsto dall'art. 10 comma 11 delle norme del PAERP, senza che sia possibile ricostruirne la morfologia con terreno riporto fatto salvo il riporto di suolo necessario per il recupero vegetazionale;
3. Il materiale di scoperchiamento da reimpiegare per il recupero morfologico dovrà essere accantonato all'interno dell'area di cava, in area da individuare negli elaborati di progetto, con adeguate modalità di conservazione per evitarne il dilavamento e la conseguente degradazione.
4. Sia prevista la presentazione di una specifica relazione sulla stabilità del ritombamento con particolare riferimento alle porzioni del terreno con elevata pendenza e di raccordo con i gradoni;
5. Sia prevista l'effettuazione di un monitoraggio dell'impianto acustico in periodo di piena attività del ripristino, nelle diverse fasi di attuazione tenendo conto anche delle fasi di smontaggio degli impianti;
6. Per il trasporto dei materiali polverulenti sia previsto l'utilizzo di dispositivi chiusi;
7. La viabilità di accesso all'insediamento, dovranno essere mantenute pulite;
8. Per le superfici non pavimentate soggette a movimentazione e transito di automezzi si dovrà provvedere, nei periodi estivi e/o secchi, a mantenere l'umidità della superficie tramite bagnatura;
9. Sia prevista in ambito ripristino vegetazionale una maggiore diversificazione della zona escludendo la piantumazione e l'idrosemina da alcune pareti ed aree rocciose destinandole invece all'evoluzione naturale;
10. Siano specificate le caratteristiche costruttive delle due vasche di decantazione, siano dettagliati i sistemi di trattamento delle acque, l'individuazione dei corpi idrici recettori nonché le modalità di recupero del sedimento e la sua destinazione;
11. Sia valutata la possibilità di effettuare una verifica intermedia dell'andamento del ripristino ambientale (al 3° o 5° anno) dell'efficacia delle opere di mitigazione, sui possibili impatti connessi alla realizzazione della variante al progetto, in previsione del tempo rimanente per il completamento dell'attività;
12. Per la realizzazione del nuovo pozzo finalizzato all'attività di monitoraggio dovrà essere valutata la necessità di sottoporre l'intervento a procedura di valutazione di incidenza.

SOPRINTENDENZA PER LE BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

venga precisato ed inviato alla Soprintendenza stessa un cronogramma dettagliato dei tempi di realizzazione delle opere di recupero previste

Inoltre, a seguito della discussione svolta nella CONFERENZA DEI SERVIZI stessa, viene richiesto alla soggetto proponente, che il livello progettuale successivo dovrà contenere uno specifico studio riguardante la gestione della mobilità degli automezzi (in ingresso ed uscita dallo stabilimento di Cava) con proposte finalizzate a rendere tale mobilità compatibile con quella presente e non connessa all'attività dello stabilimento e formulare soluzioni affinché non sia penalizzata la viabilità ordinaria.

Preso atto che in data 17 dicembre 2015 al n. 17835 di protocollo generale del Comune di Monteriggioni, l'interessato ha presentato elaborati integrativi che recepiscono le prescrizioni della Conferenza dei Servizi;

Vista la Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica";

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 94 del 12.05.2014 e s.m.i., con la quale è stato approvato il "Regolamento degli Uffici e dei Servizi";

Visto ai fini della competenza il D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 18 del 31 dicembre 2015 con il quale nomina il sottoscritto Ing. Paolo Giuliani quale Responsabile del Settore Assetto del Territorio e Attività Produttive;

DETERMINA

di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale la Cava di breccia denominata "Val di Merse" sita nel Comune di Monteriggioni, presentata in data 06/08/2015 (prot. n. 10763 e seguenti), così come integrato e/o modificato con gli elaborati consegnati in data 17 dicembre 2015 (prot n. 17835) dalle Società ITALCAVE srl con sede amministrativa in Pomarance (PI)

DETERMINA ALTRESI'

- di dare atto che il responsabile del procedimento e responsabile dell'atto conclusivo del procedimento è il sottoscritto Ing. Paolo Giuliani;
- di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi del sottoscrittore dell'atto ai sensi dell'art. 6 bis L 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli specifici obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs 33/2013.

IL RESPONSABILE
GIULIANI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.